



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

## MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici. Sostituzione n. 5 proiettori a led sulla copertura del Castello, presso la sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 5 PROIETTORI A LED SULLA COPERTURA DEL CASTELLO PER ILLUMINAZIONE DELLE FACCIATE NORD.

Importo complessivo dell'appalto a corpo pari a € 1.823,50 (MILLEOTTOCENTOVENTITRE/50), IVA esclusa.

SMART CIG: **ZF02EECE2B** 

## IL DIRETTORE

**PREMESSO** che si rende necessario provvedere alla sostituzione dei proiettori ubicati sulla copertura del Castello, dei quali solo due sono in funzione a causa dell'obsolescenza; e al fine di adeguare la percezione dell'insieme alla corretta temperatura colore dei proiettori ubicati in facciata;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

**VISTO** il DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma 1 lettera b) che istituisce il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

**VISTO** il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito con legge 07/08/2012, n. 135 che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) SpA;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**ACCERTATO** che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell'edificio da manutenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi installati;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del predetto decreto legislativo, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata anche senza previa consultazione di due o più operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTA l'offerta della ditta individuale Paolo Nicheli, con sede legale in via via Fiumisino n. 14 - 34074 Monfalcone (GO), sede operativa in via San Daniele n. 2/b - 34124 Trieste, P.IVA 01009510312, C.F. NCHPLA68H26L424Q, per la somma di € 1.823,50 (milleottocentovenitré/50) iva esclusa, registrata agli atti di questo ufficio ad prot. n. 3263-A dd 30/09/2020;

ATTESO che – anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (in particolare il paragrafo 3), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto anche conto della loro recente rielaborazione in attesa di pubblicazione in G.U. – poiché si tratta di affidamento a precedente affidatario, si è tenuto conto in maniera ancor più pregnante delle caratteristiche di piena affidabilità, diligenza e correttezza negli interventi, oltre che dei costi, giungendo alla conclusione che la ditta individuale Paolo Nicheli risulta assolutamente idonea a garantire la correttezza del servizio;

ACCERTATA la necessaria capienza sulla relativa Voce di bilancio;

ATTESO che è stato acquisito il codice SMART CIG n. **ZF02EECE2B** per la procedura di affidamento;

**DATO** ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Carlo Manfredi in servizio presso questo ufficio;

## **DETERMINA**

- di impegnare la somma complessiva di € 2.224,17 (euro duemiladuecentoventiquattro/17) oneri per la sicurezza e IVA inclusa, sul capitolo di previsione del Bilancio dell'Ente n. 2.1.2.004 Impianti, esercizio finanziario 2020;
- di affidare, per i motivi illustrati in premessa, i lavori di cui all'oggetto alla individuale Paolo Nicheli, con sede legale in via via Fiumisino n. 14 34074 Monfalcone (GO), sede operativa in via San Daniele n. 2/b 34124 Trieste, P.IVA 01009510312, C.F. NCH PLA 68H26 L424Q;
- di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della Ditta Paolo Nicheli in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali.

Il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare dott.ssa Andreina Contessa